

LA NATURA E LA PORTATA DELL'OBBLIGO DEL CHIERICO DI CELEBRARE LA LITURGIA DELLE ORE

MASSIMO DEL POZZO

SOMMARIO: 1. Premessa e inquadramento: la «Liturgia horarum» come bene comune giusliturgico. 2. L'ecclesialità teologica e giuridica della santificazione del giorno. 3. La «ratio» e la relazionalità dell'obbligo celebrativo: a) Il titolo del giusto; b) La relazione di debito. 4. La giusta misura dell'impegno richiesto: a) L'integrità dell'ufficio; b) La tempestività e rispondenza della celebrazione. 5. La "pluriforme doverosità" della Liturgia delle ore: a) Considerazioni di sintesi sulla dimensione giuridica; b) Spunti sull'incisività della componente morale; c) La decisiva pregnanza del fattore liturgico.

1. PREMESSA E INQUADRAMENTO: LA «LITURGIA HORARUM» COME BENE COMUNE GIUSLITURGICO

«**V**OLETE custodire e alimentare nel vostro stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della Liturgia delle ore, secondo la vostra condizione, insieme con il popolo di Dio per la Chiesa e il mondo intero?».¹

La solenne formulazione della promessa dei candidati al diaconato ben esprime il collegamento vitale del ministero sacro con la santificazione del tempo.² L'incardinazione suggella dunque l'esigibilità di una prestazione di servizio determinata e qualificata.³ La fedeltà richiesta rinvia poi alla specificazione normativa la determinazione del contenuto del dovere. La qualità dell'adempimento manifesta ad ogni modo l'adesione interiore al mandato ricevuto: la recita dell'ufficio divino non è un'imposizione esterna ma un singolare onore o un grato onere derivante dalla natura della chiamata del Signore. Il cambio di stato canonico trasforma pertanto l'universalità dell'invi-

¹ PONTIFICALE ROMANO (CEI), Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi, 2ª ed. tipica 1992, n. 299.

² Si tratta di un vincolo proprio e in un certo senso speciale (*peculiari ratione* cf. c. 276 § 1 CIC) ma non esclusivo: tutti i battezzati nelle diverse forme di vita sono chiamati a santificare le ore del giorno.

³ Anche per i diaconi permanenti, come considereremo (*infra* § 4.a), l'eventuale minor misura del debito non muta la natura del compito.

to in una *specifica responsabilità*: «È per questa ragione che le preghiere delle Ore vengono proposte a tutti i fedeli, anche a coloro che non sono tenuti per legge a recitarle. Quelli invece che hanno ricevuto dalla Chiesa il mandato di celebrare la Liturgia delle Ore, ne adempiano devotamente ogni giorno la recita completa, osservando per quanto è possibile, la corrispondenza delle ore e, soprattutto diano la dovuta importanza alle Lodi mattutine e ai Vespri».⁴

La presente nota non si propone tanto di ribadire l'assodata obbligatorietà giuridica della recita dell'*officium divinum* quanto di *esplorarne la consistenza e la portata epistemologica*. La celebrazione della *Liturgia horarum* costituisce infatti un caso significativo di rilievo intersoggettivo della preghiera personale del chierico e un illuminante esempio di integrazione della doverosità liturgico-morale-giuridica del culto ecclesiale.⁵

Precisata l'ambivalenza dell'intento della ricerca, seguendo un approccio giusrealista, occorre prioritariamente individuare l'*essenza della cosa giusta in questione*. Che cos'è *sub specie iusti* la Liturgia delle ore? Al riguardo non bisogna confondere il mezzo con il fine. Il bene conferito è *l'assicurazione della protrazione della preghiera di Cristo nella Chiesa* («[...] *oratio Christi indesinenter perseveret in Ecclesia*»)⁶. Lo strumento è invece la deputazione dei ministri sacri allo svolgimento quotidiano del culto pubblico nella forma stabilita («*Ecclesia enim illos ad Liturgiam Horarum deputat, ut munus totius communitatis certe et constanter saltem per eos adimpleatur, [...]*»)⁷. La stessa formulazione del mandato evidenzia che onerata o titolare del compito è l'intera assemblea liturgica. La designazione o, piuttosto, la surrogazione della parte per il tutto è allora funzionale alla certezza e costanza dell'assolvimento. Sta di fatto che *l'ufficio divino è azione o missione di tutta la Chiesa* e non appannaggio o prerogativa soltanto di alcuni fedeli.⁸ Considereremo meglio tra poco (*infra* § 2) come lo smarrimento della matrice comunionale è stata al contrario all'origine di una certa involuzione storica dell'istituto.⁹

Ciò posto quanto all'univocità del riferimento della spettanza alla comunità orante, resta da chiarire *l'influenza costitutiva del profilo giuridico nella Li-*

⁴ PAOLO VI, cost. ap. «*Laudis canticum*», 1.XI.1970, n. 8, «AAS», 63 (1971), p. 533-534 (d'ora in poi LC).

⁵ Cf. il ns. *La doverosità liturgica, morale e giuridica del culto ecclesiale*, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 549-568. Per una più esatta individuazione dei soggetti tenuti alla recita cf. c. 1174 § 1 CIC.

⁶ SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Institutio generalis de Liturgia Horarum*, 11.IV.1971, n. 28 (d'ora in poi IGLH).

⁷ *Ibid.*

⁸ Cf. l'intitolazione del paragrafo introduttivo dell'articolo di G. SARZI SARTORI, *Celebrare la Liturgia delle Ore* (c. 1174), «Quaderni di Diritto Ecclesiale», 6 (1993), pp. 422-425 (*Azione di tutta la Chiesa*), l'espressione è desunta dallo stesso c. 1174 § 2.

⁹ Cf. C. CARVELLO, *La Liturgia delle Ore. Da preghiera a nome della Chiesa a preghiera del popolo di Dio*, in P. SORCI (a cura di), *Il soggetto della celebrazione*, Caltanissetta-Roma 1998, pp. 205-221; R.F. TAFT, *La liturgia delle ore in oriente e occidente. Le origini dell'ufficio divino e il suo significato per oggi*, Roma 2001, p. 354.

turgia delle ore. La qualificazione come *bonum commune iuridicum-liturgicum* indica tanto la contestualità quanto soprattutto la complementarietà canonico-culturale dell'ufficio divino: liturgica è la materia o l'oggetto della condotta (preghiera), giuridica è la forma o il tipo della relazione (debito di giustizia).¹⁰ La stessa introduzione nel rito liturgico d'ordinazione della *promissio* citata ben esprime la concorrenza del carisma e del diritto nella manifestazione della missione dell'eletto.¹¹ La *Liturgia horarum* non rileva *sub specie iuris* solo per l'esistenza di un'espressa prescrizione dell'ordinamento canonico (questo integra solo il titolo positivo prossimo della pretesa) ma soprattutto in quanto risponde al *rectum cultum ad Deum per homines et pro hominibus*. Il fondamento dell'*obligatio* risiede appunto nell'amministrazione da parte della Chiesa dei beni salvifici e nella preposizione al servizio liturgico dei suoi ministri. L'indole giuridica della prestazione non aggiunge solo una nota di maggior coerenza o rigore, è connessa al riferimento ultrapersonale e all'istituzionalità dell'atto di culto. *Tale dimensione di giustizia è intrinseca alla logica e al contenuto del sacramento dell'Ordine*.¹² L'Ordine sacro in quanto missione a servizio dell'edificazione del popolo di Dio e particolare contributo alla comunione ecclesiale e alla salvezza degli altri è infatti indissociabile dalla dimostrazione esterna della vita di preghiera.¹³ L'esistenza di ulteriori profili d'impegnatività (teologico-ecclesiologici, pastorali, ascetico-spirituali, ecc.) non esclude certo la pregnanza e l'incidenza del fattore giuridico. Lo *ius* aggiunge alla semplice *pietas* o *devotio* del presule la rilevanza *ad alios* della condotta. La relazione di alterità (non di semplice altruismo) giustifica la richiesta dell'adempimento da parte del destinatario: la distribuzione non è graziosa o meritoria ma necessitata ed esigibile.

Il concreto vincolo esistente chiaramente sorge *iure ecclesiastico* ed è storicamente e culturalmente determinato. La genesi della disciplina evidenzia peraltro come piuttosto tardi la legge scritta abbia inteso recepire e regola-

¹⁰ «La giuridicità non rivela una sostanza, ma una relazione. Ogniqualvolta diciamo che un qualcosa è giuridico stiamo dando il nome ad una relazione» (J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano 1990, p. 34).

¹¹ Cf. G. GHIRLANDA, *De "promissione electorum" in ordinatione diaconali iuxta Pontificale Romanum anni 1990*, «Periodica», 81 (1992), pp. 226-227.

¹² Il commento di Sarzi Sartori invita «a cogliere la norma come un'esigenza intrinseca allo stato di vita degli ordinati» (*op. cit.*, p. 427). «*Obligatio nectitur cum titulo ordinis sacri...*» (J. MANZANARES, *De obligatione Liturgiam Horarum cotidie persolvendi*, «Notitiae» 297 [1991], p. 200).

¹³ Cf. *Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 321.

¹⁴ «*Es el Papa Benedicto XVI el primero que afirma en una ley general escrita en la Constitución "Etsi Pastoralis" del 2 de mayo de 1742, en la Constitución "Eo quanvis tempore" del 4 de junio de 1745 la obligación ya sancionada por la costumbre*» (V.E. PINTO, *La obligatoriedad de la Liturgia de las Horas. Comentario a las "Respuestas" de 15.11.2000*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico», 8 [2001], p. 286). Per precedenti interventi pontifici che sanzionavano con pene canoniche

mentare una consuetudine immemorabile.¹⁴ La normativa attuale è allora il frutto della stima e dell'apprezzamento del dovere di "dar voce" alla preghiera incessante della Chiesa. Il precetto comunque, lungi da ingenui ottimismo antropologici e comportamentali,¹⁵ non è per nulla avulso dalla razionalità, concretezza e oggettività del giusto nella *logiké latreía*.

2. L'ECCLESIALITÀ TEOLOGICA E GIURIDICA DELLA SANTIFICAZIONE DEL GIORNO

Il CIC vigente, com'è noto, ha introdotto *ex novo* uno specifico Titolo relativo alla Liturgia delle ore (*Titulus II. De liturgia horarum*, cann. 1173-1175).¹⁶ La nuova impostazione legislativa non solo evidenzia meglio la dignità e l'importanza del rito, ma evita ogni ambiguità circa l'attribuzione soggettiva del bene (l'intera compagine ecclesiale). Non cambia la modalità e il contenuto sostanziale dell'assolvimento del *munus*, muta però la prospettiva d'inquadramento: *l'obbligatorietà è funzionale alla promozione del culto pubblico integrale*.¹⁷ Riemerge così il *sensu teologico e pastorale dell'azione sacra* prima oscurato dall'approccio esclusivamente disciplinare al tema e sfigurato da una visione quasi retributiva dell'incombenza clericale.¹⁸ Anche l'accentuazione del rilievo formativo manifesta la preoccupazione pedagogica e dottrinale assunta dal Legislatore.¹⁹ La stessa trasformazione di denominazione è indicativa della svolta consapevolmente operata.²⁰

l'incompimento del dovere cf. ALESSANDRO VII, dect. 18.III.1666 (Dz. 2054-2055); INNOCENZO XI, dect. 4.III.1679 (Dz. 2154).

¹⁵ Cf. MANZANARES, *op. cit.*, pp. 188-189.

¹⁶ Per un esauriente inquadramento storico-critico dell'evoluzione della regolamentazione ecclesiale e abbondanti riferimenti bibliografici e documentali cf. M. MÜLLER, *Officium divinum. Studien zur kodikarisch-rechtlichen Ordnung des kirchlichen Stundengebetes in der lateinischen Kirche*, Frankfurt am Main 2007.

¹⁷ «La norma codicial en esta materia – lo mismo que las disposiciones emanadas con posterioridad a la restauración de la liturgia de las horas realizada por el Concilio Vaticano II – se encuentran en perfecta continuidad con la normativa anterior y no modifica esa obligatoriedad (c. 135 CIC 17)» (J. DE OTADUY, *Comentario c. 276*, in A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord. e dir.), *Comentario exegético al código de derecho canónico*, II/1, Pamplona 2002, p. 334. Cf. anche SARZI SARTORI, *op. cit.*, pp. 429-432.

¹⁸ Può risultare emblematica la formulazione del c. 1475 § 2 CIC 17: «[Beneficiarius] Si, nullo legitimo detentus impedimento, obligationi recitandi horas canonicas non satisfecerit, fructus pro rata omissionis non facit suos, eosque fabricae ecclesiae aut Seminario dioecetano tradat vel in pauperes eroget». È abbastanza indicativa del contesto previgente e delle istanze all'epoca emergenti la tesi di M. SEMPLE, *The obligation of the divine office in the Latin and Oriental churches*, Roma 1967.

¹⁹ Cf. c. 246 § 1 CIC.

²⁰ «El cambio de nombre es una propuesta de cambio de perspectiva» (L. ALESSIO, *La liturgia de las horas en el código latino*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico», 3 [1996], p. 237). Per considerazioni analoghe: M. GRAULICH, *La parola che si fa preghiera. Considerazioni sulla Liturgia delle ore*, in J. PUDUMAI DOSS [a cura di], *Parola di Dio e legislazione ecclesiastica*, Roma 2008, pp. 79-80).

Il disposto codiciale si inserisce in piena continuità con gli insegnamenti conciliari. La riforma liturgica ha infatti inciso profondamente non solo sulla struttura generale dell'ordinamento tradizionale dell'*officium* e sulla revisione delle sue parti, ma sulla rivisitazione complessiva della realtà: *la deputazione al culto divino deriva dal carattere battesimale e non dalla consacrazione ministeriale*. L'ufficio divino è pertanto opera di Cristo e della Chiesa con la partecipazione corale dei fedeli. Le *tendenze involutive dello spirito liturgico* avevano portato soprattutto in occidente ad una *progressiva privatizzazione e clericalizzazione dell'ufficio* e a un *accentuato "devozialismo formalista"*.²¹ Il Vaticano II ha inteso dunque riproporre la pubblicità e la congenita istituzionalità della Liturgia delle ore, il coinvolgimento assembleare e la diaconalità del mandato, l'essenza intimamente culturale della scansione temporale e l'efficacia santificatrice della preghiera. L'articolato attuale pare quasi suggellare queste decisive riacquisizioni concettuali attraverso l'univoco riferimento alla Chiesa (can. 1173), l'invito a tutti i *christifideles* (can. 1174 § 2) e la *veritas horarum* (can. 1175). La doverosità del compito è subordinata al riconoscimento dell'ecclesialità della missione e inserita nel contesto comunitario e temporale appropriato.

L'idea centrale della riforma liturgica in materia è la *riscoperta della valenza cristologico-ecclesiologica dell'opus Dei*.²² La Liturgia delle ore diviene così un mezzo di santificazione del popolo orante di Dio. All'ecclesialità essenzialmente giuridica derivante dalla spendita del nome dell'istituzione (*deputatio nomine Ecclesiae*) recepita dalla codificazione piano-benedettina è subentrata quella decisamente più teologica del *corpus iuris canonici* giovanneo paolino.²³ Il mandato *ad officium persolvendum* risiede nella vocazione battesimale ben prima che nella successiva chiamata gerarchica.²⁴ L'innovazione non è senza conseguenze teoretiche e pratiche. Stando alla lettera della normativa precedente poteva sfuggire l'effettiva attribuzione del bene giusliturgico in questione. Lo statuto personale dei chierici e dei

²¹ Cf. R.F. TAFT, *op. cit.*, pp. 355-360. Il formalismo derivava dalla dedicazione di tempo prescindendo però dal suo significato proprio (il compimento dell'esercizio di pietà prevaleva sulla santificazione del giorno).

²² Per gli antecedenti, lo svolgimento e i contenuti della riforma conciliare sul tema cf. C. BRAGA, *La Liturgia delle Ore al Vaticano II*, Roma 2008.

²³ «Por lo demás, [en el CIC 17] el oficio era una oración pública por la deputación oficial que la Iglesia confería a determinadas personas, lo cual comportaba una eclesialidad más jurídica que teológica (...) el verdadero cambio se produjo en el Concilio Vaticano II (...) Esto fue recogido años más tarde por la Ordenación General de la Liturgia de las Horas, la cual insiste una y otra vez en que el oficio divino es la oración del entero pueblo de Dios y de toda la comunidad de los bautizados. De este modo, la "deputación" cambia de signo, pues se hace teológica y no jurídica, aunque esta última no queda excluida, como afirma y ratifica la citada Ordenación» (J.A. ABAD, *Comentario cc. 1173-1175*, in *Comentario exegetico*, cit., III / 2, pp. 1674-1676).

²⁴ Abad parla appunto di «eclesialidad bautismal del oficio» (p. 1675)

religiosi esauriva la disciplina canonica e poteva celare la natura comunionale e solidale dell'atto di culto.²⁵ Attualmente risulta invece acquisito che *l'unico soggetto celebrante è la Chiesa* («*utpote actionem Ecclesiae*»)²⁶ e non vi è dubbio circa la piena condivisione del compito.²⁷ Il fondamento della speciale custodia non può essere dissociato dalla *ratio* del servizio pastorale gerarchicamente strutturato.²⁸ La certezza e la garanzia dell'adempimento della prestazione latreutica non compromette ma esalta l'universalità e l'assolutezza della spettanza.

3. LA «RATIO» E LA RELAZIONALITÀ DELL'OBBLIGO CELEBRATIVO

Ricorrendo alle più classiche categorie giusrealiste, Otaduy offre una chiara spiegazione dell'*indole giuridica del disposto del can. 276 § 2, 3°*.²⁹ Le note essenziali per l'esistenza del fenomeno di diritto sono riconducibili all'*esteriorità* e all'*alterità*: la comunicabilità esterna del servizio sacro si proietta sui fedeli destinatari o beneficiari.³⁰ La relazione obbligatoria pone appunto in contatto i creditori (in linea di massima indifferenziati ma sempre potenzialmente determinabili)³¹ con il debitore (individuato in ragione del mandato ecclesiale). Ciò che comunque qualifica in maniera decisiva il rapporto di giustizia è la natura del legame interpersonale: la previa attribuzione del dovuto e l'oggettiva cogenza della dazione. Acclarato il riscontro dei summenzionati presupposti (*exterioritas* e *alteritas*), il punto nevralgico della ricostruzione *sub specie iusti* della Liturgia delle ore resta l'esatta determinazione della titolarità dei soggetti.

²⁵ «Clerici, in maioribus ordinibus constituti, exceptis iis de quibus in can. 213, 214, tenentur obligatione quotidie horas canonicas integre recitandi secundum proprios et probatos liturgicos libros» (c. 135 CIC 17). Cf. pure c. 610.

²⁶ C. 1174 § 2 CIC 83.

²⁷ Tutti i fedeli partecipano all'ufficio sacerdotale di Cristo in virtù del Battesimo, nei ministri sacri si aggiunge un titolo speciale derivante dalla configurazione sacramentale dell'Ordine (cf. LG 10).

²⁸ Può essere significativo notare che, conformemente alla riscoperta della vocazione universale alla santità e all'apostolato nella Chiesa (LG Cap. v), gli obblighi del chierico non vengono più ricondotti all'esigenza di una maggior santità («Clerici debent sanctiorem prae laicis vitam interiorem et exteriorem ducere...» [c. 124 § 1 CIC 17]), non troppo lontano dalla logica del *duo genera christianorum* graziano, ma ad una peculiare ragione congenita al ministero («*peculiari ratione tenentur clerici...*» [c. 276 § 1 CIC 83]).

²⁹ Cf. *op. cit.*, pp. 331-332.

³⁰ «Pues bien, ambas notas aparecen en la obligación que se formaliza en el c. 276. Presenta una dimensión externa que se proyecta sobre unos sujetos titulares del derecho, que son los miembros del Pueblo de Dios y en particular, los fieles a quienes el presbítero sirve con su ministerio» (*ibid.*, p. 331).

³¹ La *sollicitudo omnium ecclesiarum* dell'ordinato evidenzia la generica destinazione all'indifferenziata *communio fidelium*, la *missio canonica* la specifica poi nei confronti di una particolare *portio populi Dei*. Si possono rilevare quindi livelli di incidenza diversa ma un'uguale legittimazione passiva di tutti i battezzati, anzi dell'intera umanità.

a. *Il titolo del giusto*

Alla luce della premessa esposta, in questo contesto interessa approfondire meglio la *ratio dell'affidamento che costituisce il nucleo dell'obbligatio*. Il vincolo, come abbiamo già considerato, è sì di matrice legale (giuridico-positiva), ma si innesta su una chiara base sacramentale: risponde alla natura della peculiare vocazione del fedele, potremmo quindi parlare di *obligatio positiva cum fundamento in statu*.³² L'ordine dell'Autorità, più che conformare, riflette la missione svolta. L'*Institutio generalis* afferma perentoriamente che: «La Liturgia delle ore è affidata in modo particolare ai ministri sacri».³³ Che cosa indica il «*peculiari modo concreditur*»? La singolarità e l'immediatezza del compito di assicurare quotidianamente il Sacrificio di lode della Chiesa. Non a caso e senza soluzione di continuità lo stesso punto dell'IGLH fa derivare come conseguenza diretta della consegna l'obbligo personale di celebrarla anche se il popolo fosse assente. Sta di fatto che nel *nostrum* che caratterizza l'azione liturgica vi è un *proprium* relativo allo statuto ontologico dell'ordinato. L'affidamento implica pure la cura e la custodia nei confronti dell'autenticità e chiarezza del bene ecclesiale. Il primo e principale destinatario della commessa è anche il tutore dell'ordine sociale giusto del popolo di Dio in preghiera.

La premessa alle risposte fornite dalla Congregazione per il Culto nel 2000 si pone nello stesso ordine di considerazioni e ne illumina il senso: «*Quapropter infra rei veritatem cogitaret qui Liturgiae Horarum celebrationem censeret esse tantummodo satisfactionem alicuius canonicae obligationis, quod equidem est, non considerando vi sacramentalis indolis Ordinis diacono et sacerdote concreditum esse proprium peculiare officium laudandi Deum Unum et Trinum...*».³⁴ La riconduzione dell'esigibilità della prestazione alla forza dell'indole sacramentale dell'Ordine a ben vedere non contrasta ma integra e corrobora la prospettiva giuridica. A parte l'esplicito riconoscimento dell'obbligatorietà canonica, il disposto non intende sminuire la doverosità intersoggettiva del precetto ma proiettarla su un orizzonte più ampio: l'identità teologica dell'*Ordo*. La logica di sacramento al servizio della comunità reclama non uno stile di vita ma un vero e proprio *modus essendi* orante e oblativo.³⁵ La consacrazione determina un'imme-

³² In questa sede non ci si sofferma sui membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica non clericali parimenti tenuti all'ufficio *ex c. 1174 § 1*. L'elemento di distinzione tra i due generi di attribuzioni (clericale e religiosa) non è legato chiaramente solo alla fonte formale del mandato (legge particolare anziché generale) ma al profilo sostanziale e alla *ratio* dell'obbligo. ³³ IGLH 28.

³⁴ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Responsa ad quaestiones circa obligationem persolvendi Liturgiam Horarum*, 15.XI.2000, «Notitiae», 418 [2001], p. 190 (in seguito *Resp.*).

³⁵ Cf. PH. GOYRET, *Chiamati, consacrati, inviati. Il sacramento dell'ordine*, Città del Vaticano 2003, pp. 157-162.

desimazione organica con l'unico Liturgo.³⁶ La missione trasforma il dono del sacerdozio in un diritto a ricevere gli ausili spirituali necessari. L'esercizio della *Liturgia horarum*, soprattutto in quanto protrazione del Sacrificio eucaristico, esplicita e sintetizza l'ufficio divino del ministro.³⁷ L'apparente disgiunzione giuridico-sacramentale (l'indole del sacramento supera la mera prescrizione legislativa) dispone ad una considerazione non solo canonica della giuridicità ecclesiale. La *vis sacramentalis indolis Ordinis* non esprime un concetto estraneo alla realtà del giusto ma un diverso piano di penetrazione nel *mysterium Ecclesiae sub specie iuris*. L'argomentazione può servire semmai a mettere in guardia da una visione limitativa e restrittiva del fenomeno obbligatorio di tipo regolamentare o disciplinare.³⁸ Orbene *il debito è iscritto nella specificazione o determinazione ecclesiastica del carattere iure divino ricevuto*.

La stessa *natura della cosa giusta* (la preghiera di Cristo nella Chiesa) è fonte della speciale legittimazione del chierico. «La Chiesa, esercitando l'ufficio sacerdotale di Cristo, celebra la liturgia delle ore...» (can. 1173). Se la Liturgia delle ore costituisce l'esercizio del *munus* sacerdotale di Cristo appare abbastanza scontato che chi nel Corpo mistico di Cristo è organicamente deputato al ministero è chiamato ad essere più intimamente unito al Capo. La configurazione sacramentale col Signore ingenera un'immedesimazione anche nell'applicazione dei meriti della Redenzione. La strumentalità salvifica comporta dunque tale obbligazione di mezzo. Si potrebbe perciò tranquillamente asserire che *il chierico è la bocca che pronuncia la parola della lex* orandi. Il Canto di lode della Sposa proprio per rispettare la coralità e l'armonia è modulato e strutturato gerarchicamente ed è indissociabile dalla presenza (almeno implicita) del sacerdote. Non è casuale che, a proposito del caldo invito rivolto a tutti i fedeli a unirsi all'azione della Chiesa, il CIC parli, non certo per sminuirne il ruolo, di semplice "partecipazione": il popolo prende parte all'esercizio del sacerdozio di Cristo senza quella piena immedesimazione che implica la presenza del sacerdozio gerarchico.³⁹ Il *Christus totus*

³⁶ L'espressione "unico Liturgo" è adoperata da CCE n. 1070.

³⁷ «Era come una indispensabile integrazione di ciò che costituisce la sintesi di tutto il culto divino, cioè del Sacrificio Eucaristico, la cui straordinaria ricchezza faceva rifluire ed estendeva ad ogni ora della vita umana» (LC, *Premessa*).

³⁸ Il diritto non coincide con il sistema normativo o con l'ordinamento giuridico ma con la cosa giusta. Per una trattazione più esauriente dell'impostazione seguita cf. il ns. *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano 2008.

³⁹ C. 1174 § 2 (evidenzia la scelta semantica anche Sarzi Sartori, *op. cit.*, p. 422). Ciò non significa chiaramente disconoscere la piena attitudine dei laici (anche non consacrati) a recitare tra loro o da soli l'ufficio (cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, cost. «*Sacrosanctum Concilium*», n. 100, d'ora in poi sc). I non ordinati tuttavia lo fanno (per la mutua ordinazione del sacerdozio comune con quello ministeriale) esplicitamente o implicitamente uniti alla Gerarchia.

chiaramente anela a raggiungere anche rappresentativamente la sua compiutezza: il gregge cerca la maggior diffusione ma reclama essenzialmente il ruolo del Pastore.

b. *La relazione di debito*

Illustrata la *ratio* dell'obbligo del chierico, poiché la giuridicità sta nella relazionalità interpersonale occorre brevemente esplorare la posizione dei soggetti che interagiscono con il ministro: il resto del popolo fedele e l'Autorità. Tali rapporti non riflettono due impostazioni diverse dell'ecclesialità del mandato, come a dire "dal basso" e "dall'alto", ma la continuità e la convergenza nell'edificazione del Corpo mistico di Cristo: il diritto alla retta celebrazione della Liturgia delle ore compete alla santa assemblea nel suo complesso (*in capite et in corpore*). Orbene, esiste un *interesse legittimo di tutto il popolo cristiano all'osservanza del mandato*.⁴⁰ La pretesa del singolo fedele non mira solo a riconoscere nel ministro sacro un uomo di preghiera (edificazione e santità personale) ma a partecipare fruttuosamente al *mysterium salutis* (applicazione dei meriti della Redenzione).⁴¹ Il credito generalizzato e indifferenziato del *quivis de populo Dei* si specifica e concretizza dunque in ragione della *missio* e della visibilità del celebrante. La connotazione solidaristica di ogni situazione creditoria *in Ecclesia* non esime comunque dall'eventuale aiuto o supporto nei confronti del pastore in caso di trascuratezza o rilassatezza.⁴²

Per quanto concerne il ruolo dell'Autorità, incombe sull'Ordinario proprio un *obbligo qualificato di vigilanza e di supervisione*. Il Vescovo è chiamato ad essere il "liturgo per eccellenza" del suo popolo non solo quanto a esemplarità e dedizione personale («*primus in oratione inter Ecclesiae suae membra esse debet*»)⁴³ ma anche promuovendo e coordinando il servizio del presbiterio e diaconato affidatogli.⁴⁴ Spetta dunque all'ufficio primaziale salvaguar-

⁴⁰ L'interesse legittimo è determinato dalla preposizione gerarchica e qualificato dalla relativa cura pastorale.

⁴¹ Cf. ad es. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 31.I.1994, che parla della cura della vita spirituale come un'esigenza gioiosa del sacerdote ma anche come «un diritto dei fedeli che cercano in lui consciamente o inconsciamente, l'uomo di Dio» (n. 39).

⁴² Si tratterà normalmente di mezzi prettamente pastorali quali l'incentivo, il consiglio o la correzione fraterna, ma non si può escludere l'opportunità del ricorso a strumenti come l'informativa o l'esposto all'Ordinario (cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, istr. «*Redemptionis sacramentum*», 25.III.2004, nn. 183-184, «AAS», 96 [2004], p. 600, quanto riferito alla tutela dell'Eucaristia può avere una valenza più ampia).

⁴³ IGLH 28.

⁴⁴ Cf. per l'espressione (*Il Vescovo, liturgo per eccellenza*) e alcune considerazioni relative all'incombenza estensibili a questo contesto BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale «*Sacramentum caritatis*», 22.II.2007, n. 39, «AAS», 99 (2007), pp. 136-137.

dare l'effettività e la dignità della celebrazione della *Liturgia horarum*. In questa linea, un prezioso ausilio e una forma di supporto fraterno, talora non troppo valorizzato, è anche quello del vicario foraneo.⁴⁵ Sta di fatto che il Pastore preposto non può ignorare o disinteressarsi alle omissioni o manchevolezze dei ministri incardinati nella propria circoscrizione. La notizia o la doglianza del cronico o abituale inadempimento nella recita dell'ufficio divino motivano un tempestivo e solerte intervento dell'*Ordinarius proprius*. Se l'incoercibilità dell'obbligo non ne compromette comunque la giuridicità,⁴⁶ occorre rilevare peraltro che la limitata verifica e azionabilità dell'impegno non esclude forme di intervento tutorio tanto, come abbiamo già esposto, da parte dei fedeli quanto dell'Autorità. Fermo restando l'opportunità di un previo atteggiamento paterno e di consiglio del Gerarca, l'ammonizione o la riprensione possono costituire segnali forti ma doverosi contro il protrarsi di abusi e omissioni.⁴⁷ Il compito di guida *ad rectum cultum persolvendum* si esplicita logicamente più nello stimolo e nell'incentivo che nella sanzione e correzione, non si deve confondere tuttavia la bontà e la prudenza con il lassismo e l'inedia. All'Ordinario (anche chiaramente al Superiore religioso clericale) compete inoltre la *facoltà di dispensare o di commutare* dall'obbligazione.⁴⁸ L'incombenza palesa la serietà dell'osservanza richiesta e non comporta alcun automatismo o indebita generalizzazione (la prescrizione vale *pro casis particularibus*). In pratica, la designazione ecclesiale motiva il coinvolgimento dell'intera comunità e la specifica responsabilità garantista del Capo.

4. LA GIUSTA MISURA DELL'IMPEGNO RICHIESTO

La *mensura iuris* individua l'effettivo contenuto del vincolo obbligatorio. La cosa giusta (la preghiera di tutta la Chiesa lungo il giorno) deve essere infatti prestata secondo la norma fissata:⁴⁹ l'assolvimento del mandato ecclesiale comporta il rispetto dell'integrità dell'ufficio, del ritmo del tempo, della forma più consona, ecc. Il titolo e la misura del giusto non si pongono in termini

⁴⁵ Il c. 555 § 1 prescrive: «Il vicario foraneo (...) ha il dovere e il diritto: (...) 2° di aver cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri».

⁴⁶ Cf. OTADUY, *op. cit.*, p. 332; A. MIGLIAVACCA, *Commento c. 276*, in QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura della red.), *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2001, p. 279.

⁴⁷ Cf. il ns. *La dimensione giuridica della liturgia*, cit., pp. 380-393.

⁴⁸ «In casi particolari e per giusta causa, gli ordinari possono dispensare in tutto o in parte, oppure possono commutare, per coloro che sono loro soggetti, l'obbligo dell'ufficio» (sc 97).

⁴⁹ L'espressione norma non ha qui un'accezione tecnica ma realista (la regola di misura). È inutile ribadire che la "quantità" della Liturgia delle ore dovuta deriva dalla natura del bene e dal tipo di relazione prima che dalla prescrizione legislativa.

di mera successione logica o di progressiva specificazione ma di reciproca integrazione e di mutua dipendenza.⁵⁰ Il metro dunque non solo circoscrive la pretesa della comunità ma contribuisce pure a delineare il significato e la portata dell'esercizio del *munus* sacerdotale di Cristo.

In via generale interessa sottolineare anzitutto che *l'impegno richiesto non è solo quantitativo ma anche qualitativo*.⁵¹ La completezza del compito di dar voce alla lode della Chiesa suppone infatti la partecipazione interiore del ministro. L'esteriorità che connota il fattore giuridico non è mai un ostacolo all'adesione personale degli agenti, costituisce semmai una garanzia della bontà del servizio prestato.⁵² Benché molti profili celebrativi concernano prevalentemente l'aspetto liturgico e morale dell'atto di culto (*infra* § 5), non sono privi di una chiara valenza intersoggettiva. Il criterio di fondo o il principio di diritto nella distribuzione dei beni salvifici è dato tra l'altro dall'attribuzione della massima pienezza possibile del bene giusliturgico. Anche la flessibilità e il realismo spesso richiamati allora non stemperano la doverosità dell'ufficio ma illuminano il senso e la pregnanza dell'osservanza.⁵³

a. *L'integrità dell'ufficio*

L'estensione del mandato riguarda in primo luogo la *materia dell'obbligo*. In merito, l'univoco criterio stabilito è quello dell'*integralità quotidiana della celebrazione*: «*integrum eius cursum cotidie persolvant*». ⁵⁴ La completezza della recita è interna alla logica della preghiera (deriva *ex natura rei iustae*).⁵⁵ L'articolazione della Liturgia delle ore richiede una costanza e persistenza di cura nella santificazione del giorno che si attualizza nei suoi momenti salienti. Compongono la struttura dell'ufficio divino: invitatorio, ufficio delle lettu-

⁵⁰ La risposta alle due domande fondamentali: "a che titolo?" e "in che misura?" (bisogna dare qualcosa a qualcuno) può descrivere sinteticamente il ruolo del giurista. L'anteriorità del piano giustificativo rispetto a quello quantitativo non significa che si possa prescindere dal secondo nel ricostruire complessivamente il fenomeno giuridico.

⁵¹ La denuncia di un certo formalismo nel *modus agendi* diffuso prima dell'ultima riforma viene sovente ricondotta alla concezione dell'esecuzione del Breviario come destinazione di una quantità di tempo all'orazione e non come forma di consacrazione dell'intera giornata. Cf. ABAD, *op. cit.*, p. 1682; GRAULICH, *op. cit.*, p. 85.

⁵² Se non è esigibile la virtù o la pietà del celebrante, lo è la compostezza e il decoro del rito.

⁵³ «Così non può essere avallato ciò che attenua l'impegno dell'osservanza diligente di questa quotidiana pratica di orazione ecclesiale per i chierici né ciò che sminuisce le ragioni ed il valore della disciplina sull'esercizio della preghiera nella vita dei ministri sacri e sul senso dell'orazione nel ministero salvifico che essi esercitano a favore dei fratelli» (SARZI SARTORI, *op. cit.*, p. 432).

⁵⁴ IGLH 29, cf. anche LC 8, SC 96.

⁵⁵ «Il divino ufficio, secondo la tradizione cristiana, è strutturato in modo da santificare tutto il corso del giorno e della notte per mezzo della lode divina» (SC 84).

re, lodi, ora media, vesperi e compieta.⁵⁶ La divisione in parti non lede comunque la *totalità dell'insieme* (l'aspirazione ad un *continuum* di orazione, il *cursum horarum*). La riforma conciliare non solo ha snellito il ritmo dell'azione sacra ma ne ha messo in risalto la trama: «Le lodi come preghiera del mattino e i vesperi come preghiera della sera, che, secondo la venerabile tradizione di tutta la Chiesa, sono il duplice cardine dell'ufficio quotidiano, devono essere ritenute le ore principali e come tali celebrate».⁵⁷ Il richiamo così operato e puntualmente riflesso nell'ordinamento attuale del culto non ha inteso però sminuire la grave impegnatività anche del resto. La disgiunzione delle ore rischia viceversa di scardinare il decorso del tempo. La *Congregatio de Cultu Divino*, ribadendo la stringenza dell'*obligatio integra et cotidiana* «*vi ipsius suscepti Ordinis*» come «*actus proprii sacri ministerii et muneris pastoralis*»,⁵⁸ ha chiarito che l'intero ufficio obbliga *sub gravi* e che la ragione scusante dalla recita delle lodi o dei vesperi è soltanto una «*causa gravioris momenti*».⁵⁹ Fermo restando la profonda umanità e comprensione che caratterizzano il sistema canonico, la risposta del Dicastero ha confermato l'eguale forza del mandato e sancito un'accentuazione dell'esigenza relativa ai due cardini strutturanti la Liturgia delle ore (inequivocabilmente espressa dal comparativo).⁶⁰ Cercando di evitare gli opposti rischi del rigorismo e del pressappochismo e, stando al regime dell'*Institutio*, mentre l'omissione ingiustificata di lodi o vesperi è sempre una mancanza grave e tale può arrivare a essere, anche se in forma più attenuata, la mancata celebrazione dell'ufficio delle letture, l'inadempimento di un'ora minore o di compieta giunge a integrare una colpa grave solo se deliberata e reiterata.⁶¹ Occorre ribadire che la mutata impostazione normativa (diminuzione quantitativa e incremento qualitativo) non ha comportato alcun cambiamento nei presupposti e nella portata dell'obbligo. L'orientamento sostanzialista, peraltro non accolto nella regolamentazione positiva, non induce al lassismo ma alla serietà e al rigore.⁶² La gerarchizzazione o la distribuzione del canto della Chiesa non intendono certo attentare all'unitarietà, alla coerenza e alla continuità della santificazione del giorno.

⁵⁶ Cf. sc 89. Salvo l'obbligo del coro o del diritto particolare dell'istituto o del capitolo, è richiesta una soltanto delle ore minori (terza, sesta o nona) con la facoltatività delle altre.

⁵⁷ sc 89a.

⁵⁸ *Resp.* n. 1.

⁵⁹ *Resp.* n. 2c.

⁶⁰ Il sistema attuale riconosce dunque un *plus* di tutela per le ore maggiori non un *minus* per quelle minori.

⁶¹ Un'omissione isolata dell'ora media o di compieta sarebbe poco rilevante. Abad richiede, perché la mancanza sia grave, una certa protrazione nella trascuratezza dell'ufficio delle letture e una protrazione ancor maggiore per l'ora media e compieta (*op. cit.*, p. 1680).

⁶² Nei lavori di redazione dell'*Institutio* l'originaria puntualizzazione: «*Substantialis huius obligationis observantia graviter tenet*». Fu soppressa dal testo definitivo solo per evitare eccessive casistiche e perché ritenuta superflua (MANZANARES, *op. cit.*, p. 197-198).

Illustrato il contenuto e il senso dell'integrità richiesta, bisogna precisare la limitazione soggettiva operata: *i diaconi permanenti sono tenuti a celebrare la Liturgia delle ore «nella misura definita dalla Conferenza Episcopale»*.⁶³ La riformulazione del corrispondente punto dell'IGLH mette in luce tanto la ricomprensione di tali chierici nella designazione ecclesiale tanto l'eguale vincolatività del mandato.⁶⁴ Le fonti giusliturgiche rinviano dunque a un espresso intervento normativo particolare la determinazione del *munus* affidato in ragione della peculiare situazione di vita. L'eventuale minor entità dell'incombente nulla toglie all'effettività della missione e all'unità dell'ufficio.⁶⁵ Dalla fattispecie emerge anche come *la parzialità della misura (pro parte) non incide sulla consistenza del dovere*. La situazione dei *diaconi permanentes* non è la classica eccezione che conferma la regola ma la dimostrazione dell'universalità del principio pur nel realistico variare delle forme: *tutti i chierici sono tenuti a prestar voce alla preghiera incessante della Chiesa come principale atto di ministero*.

L'an o il *quantum* della prestazione celebrativa del ministro soggiace inoltre ad un *duplice limite: personale o gerarchico*. In caso di notevole gravosità del ministero svolto «*[sacerdos] potest tranquilla concientia censere sibi suppetere legitimam causam pro omittenda aliqua proporzionata parte Divini Officii*». *La causa legittima di esonero deriva da condizioni oggettive* (molte messe o ore di confessionale o servizi pastorali, ecc.) con un conseguente riflesso soggettivo (la stanchezza che ne deriva). La giustificazione è retta poi da un *criterio di proporzionalità*: in genere annulla o riduce l'onere residuo non l'intero (è una *condicio liberatoria de presenti non de futuro*). Il rimedio tradizionalmente previsto intende "premiare" la dedizione pastorale del sacerdote ed evitare l'odiosità o eccessiva pesantezza dell'adempimento della Liturgia delle ore. Il pastore zelante e previdente comunque ben raramente si avvarrà dell'esimente.

L'Ordinario proprio, come anticipato, può dispensare o commutare totalmente o parzialmente la celebrazione della Liturgia horarum. Nel primo caso vi è un'estinzione dell'obbligazione, nell'altro una sostituzione della prestazione principale. La *ratio* del provvedimento è connessa all'origine del precetto *ex lege ecclesiastica mere positiva* e rientra nell'ordinarietà della potestà esecuti-

⁶³ C. 276, § 2, 3°.

⁶⁴ La *variatio* di IGLH 30 ha sostituito l'originaria somma convenienza della recita («*maxime decet*») con l'ingiunzione della stessa («*cotidie recitent*»), chiarendone la ragione: «*quos etiam mandatum Ecclesiam afficit*» («*Notitia*», 206 [1983], p. 555).

⁶⁵ Di fatto tutte le Conferenze episcopali hanno ridimensionato l'obbligo della recita in considerazione della minor disponibilità oraria per il ministero (cf. GRAULICH, *op. cit.*, p. 84; MÜLLER, *op. cit.*, pp. 259-279; J. MARTÍN DE AGAR - L. NAVARRO, *Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al C.I.C.*, Roma 2009, pp. 1362-1363).

⁶⁶ Resp. n. 2d.

va.⁶⁷ Anche in questo caso l'esonero dall'adempimento non implica un'automata esclusione dell'intero ufficio ma una ragionevole adeguazione alle situazioni personali del ministro: l'eventuale minor misura stabilita non configura diversamente il dovere. La concessione della grazia opera dunque *motivatamente* e solo *in casi particolari*.⁶⁸ Una generalizzata o ingiustificata attenuazione dell'esigenza d'altronde costituirebbe un vero e proprio abuso di potere (trasforma la discrezionalità in arbitrarietà e sottrae il dovuto al popolo cristiano) oltre ad attentare al nerbo della disciplina ecclesiastica.⁶⁹ Il *presupposto del rescritto* («*ex iusta causa aut gravi*») evidenzia un'estensione della facoltà esimente: il giudizio dell'autorità è più ampio dell'autoesonero del singolo (causa grave o legittima).⁷⁰ L'intrinseca secondarietà o suppletorietà dell'esercizio di pietà sostitutivo non deve snaturare il senso del mandato ecclesiale ma attuarlo con equità e avvedutezza nei casi veramente necessari.⁷¹ Ovviamente la sincerità della ricerca della santità da parte del chierico resta la più sicura garanzia nel perseguimento del bene comune.

b. *La tempestività e rispondenza della celebrazione*

Quanto al *fattore temporale*, la riforma conciliare ha voluto ristabilire l'importanza della *veritas horarum*. La riconduzione al tempo naturale o reale delle diverse ore non solo evita il meccanicismo della recita del Breviario ma assicura l'orientamento cosmico e anamnetico insito nella preghiera cristiana.⁷² *La verità del tempo in pratica è una forma di autenticità della celebrazione e di effettiva comunione del vincolo*. È pacifico che la prescrizione non è assoluta ma relativa: «*quantum fieri potest*».⁷³ Il criterio fissato non costituisce però un mero suggerimento orientativo ma una precisa indicazione direttiva. La non tassatività dell'ingiunzione salvaguarda la complessità e diaconalità del ministero (ha meno riscontro nella vita religiosa) senza comprometterne la convenienza *ad finiendam obligationem*.⁷⁴ La giuridicità coinvolge pure il *giusto momento della prestazione*: l'intempestività compromette la pienezza espressiva del be-

⁶⁷ Cf. c. 87 CIC; quanto alla natura della prescrizione obbligatoria *Resp.* n. 2.

⁶⁸ *Supra* nt. 48.

⁶⁹ Occorre peraltro evitare tanto un'eccessiva rigidità tanto una falsa accondiscendenza nella valutazione delle circostanze del caso.

⁷⁰ *Resp.* n. 2e. La previsione di una semplice giusta causa deriva non tanto dalla benevolenza dell'Ordinario quanto dalla maggior ponderazione dell'altrui esame.

⁷¹ La dottrina ha sovente contestato in quanto privo di senso liturgico una sostituzione abituale del Breviario col Rosario o altre simili preghiere. In ipotesi di cecità o d'indisposizione persistente ad es. ben si giustificherebbe un intervento (pastorale prima che amministrativo) di questo tipo.

⁷² Cf. ALESSIO, *op. cit.*, p. 242.

⁷³ C. 1175, SC 88, IGLH 29.

⁷⁴ Manzanares (*op. cit.*, p. 204) e Abad (*op. cit.*, p. 1682) adoperano tale notazione per distinguerla da quella *ad urgendam obligationem*.

ne e la funzione specifica dell'incombenza. Rifuggendo come sempre dalle opposte deviazioni del rigorismo e della superficialità, l'osservanza fedele del disposto cerca il tempo più congruo e rispondente, non necessariamente quello ottimo o esatto.⁷⁵ Il ritardo o, piuttosto, il previdente anticipo non è sovente motivo di negligenza o di trascuratezza ma di cura e di riguardo. Sta di fatto che, a parte la larghezza dei termini cronologici fissati, il decorso dell'ora vera non è di per sé causa legittima di esonero: né per l'ufficio delle letture o compieta né tantomeno per le lodi e i vesperi: «*veritas horarum*» (...) *non est de se causas excusans a recitandis Laudibus vel Vesperis* (...).⁷⁶ Il meritorio recupero e la possibile concatenazione risolvono eventuali dubbi.⁷⁷ Il disposto del can. 1175, ancorché fluido ed elastico, deve essere interpretato senza cedimenti o rilassatezze.⁷⁸

Anche l'elemento spaziale e, più ancora, quello sociale rappresentano fattori integrativi del giusto e mezzi di specificazione della qualità rituale della celebrazione non privi di rilevanza intersoggettiva. Al di là dell'obbligo del coro, la recita nel posto più adeguato, soprattutto nella cura d'anime, evita una concezione troppo intimistica dell'ufficio e facilita la partecipazione dei fedeli e l'aspetto pedagogico della preghiera. La viva preferenza accordata alla forma comunitaria si traduce poi nello stimolare e favorire la maggior condivisione possibile del culto pubblico.⁷⁹ Rinviando al prossimo paragrafo una breve disamina di tali profili celebrativi, ci limitiamo a rilevare che il *bonum agere* può essere parte costitutiva della "misura alta" del dovuto in giustizia.

5. LA "PLURIFORME DOVEROSITÀ" DELLA LITURGIA DELLE ORE

Finora ci siamo soffermati prevalentemente sui profili giusculturali, sembra utile dedicare conclusivamente un minimo di attenzione anche agli altri settori (morale e liturgico), non senza puntualizzare ancora una volta l'esatta consistenza dello *ius*. Interessa tuttavia rilevare che la distinzione di specialità non intacca l'unità del tutto e anzi (proprio seguendo un approccio realista) è imprescindibile percepire la composizione dimensionale del bene. Quanto esposto già contiene allora abbondanti riferimenti (almeno impliciti) alle ulteriori prospettive ermeneutiche.

⁷⁵ Cf. V. RAFFA, *L'ufficio divino: la "veritas horarum"*, «Notitiae», 219 (1984), pp. 645-648.

⁷⁶ *Resp.* n. 3.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ «L'espressione "per quanto è possibile (*quantum fieri potest*)" evita perciò anche un altro pericolo: indica che non cessa l'obbligo della preghiera, quando l'ora è già passata. Non sempre è possibile essere fedeli al tempo esatto, ma almeno a quello congruo» (GRAULICH, *op. cit.*, p. 86).

⁷⁹ Cf. sc 99; IGLH 20-27. In una comunità parrocchiale, almeno nei giorni di festa, vesperi o lodi dovrebbero costituire un richiamo abbastanza normale. La tradizione orientale talora subordina l'assolvimento del precetto domenicale all'assistenza alle Lodi divine (cf. ad es. c. 881 § 1 CCEO).

a. Considerazioni di sintesi sulla dimensione giuridica

L'equivoco di fondo nel fronte canonistico risiede nel riduzionismo ordinamentale o disciplinare dell'ufficio divino: il disposto normativo non esaurisce lo spettro d'osservazione del giurista. La giuridicità *sub specie iusti* si estende oltre l'orizzonte meramente legale, mira cioè alla sostanzialità della realtà al di là della formalità della fonte. In questa chiave si comprende come la fedele obbedienza a una legge positiva ben si coniuga con il doveroso contenuto del ministero.⁸⁰ Lo stacco tra il fattore legale (*satisfactio canonicae obligationis*) e quello sacramentale (*vis sacramentalis indolis Ordinis*) è solo apparente: il primo è la logica esplicazione del secondo.⁸¹ L'obbligo pertanto è intrinseco all'istituzionalità del servizio sacro e alla vocazione battesimale dei fedeli. La prima e fondamentale regola del giusto resta in definitiva il rispetto della tradizione costante e immemorabile della Chiesa.

b. Spunti sull'incisività della componente morale

Il contenuto morale della prescrizione è già emerso chiaramente nello sviluppo della trattazione. Non stupisce che in questo contesto lo spartiacque tra diritto e morale è piuttosto labile e sfumato, l'ordine del giusto d'altronde è per definizione interno alla sfera etica (il *iustum* è solo una specificazione del *bonum*). La peculiarità del rapporto inoltre riconduce alla coscienza individuale la valutazione di alcune circostanze del caso. La qualifica stessa operata dalla Congregazione per il Culto è quella di *grave obbligazione morale*.⁸² Il diretto rilievo del bene personale dell'agente nella fattispecie non compromette chiaramente l'esistenza di un vincolo intersoggettivo di attribuzione del dovuto, evidenzia piuttosto come il dovere sia connesso *in primis* allo *status* del celebrante. La stessa determinazione della gravità della materia esprime una valutazione di natura etica, compendiata con la struttura dell'ufficio e la singolare importanza delle lodi e dei vesperi. Le cause scusanti rispondono allora al tradizionale principio della dottrina morale (*lex ecclesiastica mere positiva non obligat cum gravi incommodo*): impossibilità fisica o morale, urgente necessità superiore, dispensa.⁸³ L'apporto dell'*ethos*, senza ledere l'oggettività del rapporto, avvalorava dunque la stringenza perfetta del comportamento. L'invito alla formazione della coscienza e all'impiego

⁸⁰ «omissio sive totalis sive partialis Divini Officii (...) non est licita, quinimmo est despectio, pro pondere materiae gravis, officii ministerialis et positivae legis Ecclesiae» (Resp. n. 2b).

⁸¹ Cf. nt. 34.

⁸² Alla domanda sulla *mens* della Congregazione «circa extensionem obligationi cotidianae celebrationi» il Dicastero, prima di richiamare il c. 276, asserisce perentoriamente: «ordinati tenentur morali obligatione vi ipsius suscepti Ordinis» (Resp. n. 1). Per la gravità cf. Resp. n. 2.

⁸³ Cf. PINTO, *op. cit.*, p. 288.

dell'equità nell'applicazione della legge manifesta d'altronde il collegamento virtuoso tra l'adempimento della prestazione e il bene del singolo.⁸⁴ Sta di fatto che il retto giudizio della coscienza è il più sicuro garante dell'ordine sociale giusto.

Il fattore morale non solo interviene nella configurazione del *debitum iuris*, ha pure una diretta influenza sulla modalità dell'azione sacra e una specifica e più penetrante doverosità. Mentre la componente giuridica è necessariamente legata alla materialità, quella morale involge anche l'intenzionalità e la disposizione dell'agente. Abbiamo già osservato peraltro che è esigibile in giustizia solo l'integralità e la dignità della celebrazione, non già la devozione e la pietà del ministro: la virtù di religione ha però una portata sociale oltre che personale. La pienezza della preghiera della Chiesa quindi deriva anche intensivamente dall'apporto del celebrante. Normalmente ogni qual volta le fonti liturgiche contengono un apprezzamento circa l'interiorità dell'*actio* siamo in presenza di una valutazione non giuridica ma non per questo priva di obbligatorietà: «Tutti coloro, poi, che recitano l'ufficio, sia in coro sia in comune, compiano il dovere loro affidato il più perfettamente possibile, sia quanto alla devozione interiore, sia quanto alla realizzazione esteriore».⁸⁵ Orbene, a prescindere dall'estensibilità della raccomandazione al di là della recita comunitaria, la ricerca della maggior perfezione possibile «quanto alla realizzazione esteriore» riguarda propriamente (ma non esclusivamente) l'ambito giusliturgico, «quanto alla devozione interiore» concerne invece unicamente la *pietas*. Parimenti nella fedeltà o nella cura richieste è implicita l'adesione e il fervore dell'orante.⁸⁶ In pratica, l'adempimento della *Liturgia horarum* è una prestazione deontologicamente complessa che richiede la partecipazione qualificata del celebrante. Fermo restando il fatto che la visibilità o percepibilità *ad alios* di taluni atteggiamenti ne suppone anche la relazionalità, è abbastanza difficile e, tutto sommato, infruttuoso circoscrivere troppo *sub specie iuris* l'area del debito: il *bonum agere* chiaramente lo ricomprende e lo supera.⁸⁷

c. La decisiva pregnanza del fattore liturgico

Liturgica non è solo la materia prima del bene in questione (la preghiera di Cristo e della Chiesa), è anche la consistenza dell'attività (il *modus agen-*

⁸⁴ «*Formandam est etiam sacerdotum conscientia, ut in casu singulari verae impossibilitatis sana aequitate seu epieikeia, uti valeant*» (CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Resp. De dispensatione vel commutatione quoad Liturgia Horarum*, «Notitiae», 249 [1987], p. 250).

⁸⁵ sc 99. Non è casuale che, a parte il «*digne celebrent*» riferito ai religiosi (che pure può avere una significativa valenza intersoggettiva), nel CIC manchino riferimenti indicativi o esortativi alla qualità della condotta culturale.

⁸⁶ Cf. IGLH 29.

⁸⁷ Già osservavamo nel precedente studio sulla compenetrazione dei profili liturgici, morali e giuridici nella doverosità della celebrazione del mistero pasquale come l'aspetto più penalizzato sia probabilmente quello morale (*La doverosità liturgica...*, cit., pp. 558-561).

di). Pur limitando intenzionalmente l'indagine al piano del dover essere dell'ufficio divino, il fattore culturale risulta perciò determinante. Abbiamo appena delineato come la stessa valutazione morale possa essere condizionata dall'accentuazione delle ore maggiori e come il principio dell'orarietà emerga dal ritmo proprio della lode del Creatore.⁸⁸ La *logiké latreía* fornisce in pratica gli elementi essenziali e il disegno di costruzione dell'opera di santificazione del tempo. La stessa formulazione del disposto del can. 276 § 2, 3°, conformemente alla più generale impostazione codiciale *ex can. 2*, rinvia estensivamente alla regolamentazione liturgica: «*secundum proprios et probatos liturgicos libros*».⁸⁹ La tecnica legislativa adottata è quindi prescrittiva e remissiva: ingiunge un ordine ma rinvia per la modalità esecutiva alle istruzioni altrove fissate.⁹⁰ Il criterio di collegamento non è solo estrinseco e formale ma intrinseco e sostanziale. *L'ars celebrandi* non si limita dunque al presupposto e al contesto della *Liturgia horarum* ma ne modula tutta l'esplorazione e lo svolgimento.

Tra gli aspetti più significativi della riforma liturgica spiccano sicuramente la *promozione della recita comunitaria e della partecipazione popolare*, entrambi hanno immediati riflessi nell'organizzazione dell'opera di Dio.⁹¹ La dinamica del culto pubblico e l'ecclesialità battesimale dell'ufficio si manifestano infatti nella socialità e nella condivisione del servizio. La convenienza e il caldo incentivo alla celebrazione in comune deve concretizzarsi in un fattivo impegno per far sì che l'universalità dell'invito si trasformi in un'opportunità pratica e reale.⁹² Al di là del rilievo obbligazionale (l'esecuzione della raccomandazione è discrezionale ma non voluttuaria), l'indubbia preferenza accordata alla forma dialogata richiede sforzo nell'adeguazione e sensibilità applicativa. Non perdendo mai di vista il realismo e il buon senso, la fruibilità del rito non si manifesta solo nell'"offerta al pubblico" ma nell'effettiva promozione dell'*actuosa participatio*. La dignità del culto richiede ad es. l'adeguata motivazione, istruzione e preparazione dell'assemblea e il desiderio di un costante superamento da parte di tutti gli oranti. La doverosità latreutica si traduce in larga misura nell'accrescere la formazione liturgica dell'intero popolo di Dio (*in primis* dei chierici stessi).⁹³

⁸⁸ Cf. RAFFA, *op. cit.*, pp. 640-645.

⁸⁹ Il CCEO invece rimette i chierici al diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris* (c. 377).

⁹⁰ Cf. MANZANARES, *op. cit.*, pp. 201-201 («[*natura normae*] *prescripta quoad rem et remissiva quoad determinationem rei*»). L'IGLH dal canto suo puntualizza: «La Liturgia delle Ore è regolata da leggi proprie» (n. 33).

⁹¹ Cf. SC 99-100; IGLH 20-27, 32, 270.

⁹² «Procurino i pastori d'anime che, nelle domeniche e feste più solenni, le ore principali, specialmente i vesperi, siano celebrate in chiesa con partecipazione comune» (SC 100).

⁹³ Non è casuale che la chiave di volta della riforma liturgica conciliare (e forse della sua non piena comprensione) sia legata alla formazione. Cf. anche il ns. *Principi giuridico-eccle-*

Posto che l'*ars celebrandi* non si improvvisa ma si edifica e nutre quotidianamente, il principale compito del liturgo è quello di curare la *qualità rituale del ministero* (il senso proprio dell'ortodossia).⁹⁴ L'intrinseca bellezza e decoro del rito richiedono un contegno e uno stile non comune o meccanico. Una certa mentalità rubricistica ha suscitato la preoccupazione circa la modalità della preghiera personale,⁹⁵ la ricerca della perfezione della realizzazione esteriore però va ben al di là del formalismo e del minimo stabilito. La correttezza cerimoniale comprende l'atteggiamento e il comportamento degli agenti, la declamazione e il modo di salmodiare, il seguire il ritmo e il tono del canto, il rispetto delle pause e dei silenzi, ecc. La razionalità della Liturgia delle ore richiama insomma un discreto contenuto tecnico e intellettuale: è al contempo arte, scienza e grazia: «Il fare è cieco senza il sapere e il sapere è sterile senza l'amore».⁹⁶ L'atto di culto insomma è deontologicamente complesso non solo quanto alla formalità scientifica (integrazione o concorso di diversi aspetti) ma anche quanto al contenuto celebrativo.

Abbiamo già accennato al fatto che il *posto* e soprattutto il *momento giusto* dell'osservanza incidono sull'integrità del bene dovuto (*supra* § 4). L'autenticità dell'esercizio del sacerdozio di Cristo è fonte di verità e proficuità dell'atto di culto.⁹⁷ L'adeguata collocazione spazio-temporale della Liturgia delle ore, a maggior ragione nella misura in cui è legata alla pedagogia della preghiera, costituisce un evidente segno di indirizzo e di consolidamento per la comunità. L'attenzione liturgica si esplica pure nella predisposizione dell'ambiente (fisico e umano). La fissazione del tempo è imposta dall'elemento cosmico e scongiura l'*adulteratio liturgiae*⁹⁸ ma serve anche a richiamare e invitare tutti i fedeli a unirsi (almeno spiritualmente) alla lode del Creatore. La congenita flessibilità delle ore consente una determinazione razionale e avveduta del momento celebrativo, è bene tuttavia cercare di svolgere ordi-

siologici della liturgia della Chiesa: l'ordine sociale giusto del popolo di Dio e la fedeltà all'immagine della Sposa, § 3, «Annales Theologici», in corso di pubblicazione).

⁹⁴ «Ortodossia significa quindi il modo giusto di onorare Dio e la retta forma di adorazione. In questo senso l'ortodossia è per sua stessa definizione anche "ortoprassi"; il contrasto moderno tra i due termini, nella loro origine si risolve da se stesso» (J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Cinisello Balsamo 2001, pp. 155-156).

⁹⁵ La Congregazione per il Culto Divino chiari che nella recita individuale non era necessario proferire anche sottovoce i testi (*proferri*) ma bastava leggerli (*sufficit ea oculis legere*), «Notitiae», 82 (1973), p. 150.

⁹⁶ BENEDETTO XVI, lett. enc. «*Caritas in veritate*», 29.VI.2009, n. 30, in www.vatican.va.

⁹⁷ A proposito del rispetto del principio dell'orarietà Raffa conclude: «Nel nostro caso non si tratta di aspetti giuridici, di rubriche o di norme legali, ma di autenticità, di verità, di sincerità, importanti nel colloquio con Dio, più che in qualsiasi rapporto con gli uomini» (*op. cit.*, p. 648). L'affermazione sembra però tradire una non condivisibile giustapposizione tra il fattore giuridico e quello liturgico.

⁹⁸ Cf. RAFFA, *op. loc. ult. cit.* (*Orarietà e verità liturgica*).

natamente il ministero pastorale e confermare con l'esempio e la dedizione l'insopprimibile priorità della preghiera. L'autodisciplina e l'obbedienza della fede costituiscono allora la risposta alla normatività iscritta nella chiamata alla santificazione del tempo.

In conclusione, la stessa evoluzione normativa intervenuta ha avvalorato la necessità di procedere a una *considerazione complessiva e integrale della Liturgia delle ore*.⁹⁹ L'effettiva e armonica compenetrazione dei profili liturgici, morali e giuridici nella doverosità della celebrazione dell'ufficio divino ci pare dunque la via maestra per illuminare la pienezza ecclesiologica del bene: il vincolo chierico-ufficio manifesta l'istituzionalità e la comunionalità del servizio prestato.

⁹⁹ È interessante notare come anche Pinto parli al riguardo di *normas canónicas-morales-litúrgicas* (*op. cit.*, p. 290).